

N. 0001622

08/01/2014

POS. CNR N. 605

REP. CNR EN. N. 35009

**CONVENZIONE**

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, di seguito denominato ISCTI, con sede e domicilio fiscale a Roma in Viale America n. 201, - c.a.p. 00144, Codice Fiscale 05788321007, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Rita Forsi,

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, di seguito denominato CNR, con sede e domicilio fiscale in Roma Piazzale Aldo Moro n. 7 - c.a.p. 00185, Codice Fiscale 80054330586, Partita I.V.A. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi Nicolais.

nel prosieguo indicate unitariamente come le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- l' ISCTI organo tecnico-scientifico del Ministero dello Sviluppo economico ha, tra gli altri, compiti di studi e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali; coordinamento di programmi di ricerca e sperimentazione anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nel settore delle poste, delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; attività di formazione e aggiornamento nel campo delle telecomunicazioni e dell'informatica; prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-economica;

- il CNR, Ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

- le Parti nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, sono interessate ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione nelle materie e con le modalità richiamate all'Art. 2 della presente convenzione;

- con il presente atto le Parti intendono definire i principi generali e gli aspetti regolamentari della loro collaborazione.

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO  
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE****ART. 1****Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

**ART. 2****Oggetto della Convenzione**

Le Parti si impegnano a fornire l'una all'altra, per tutta la durata della presente Convenzione, collaborazione negli ambiti dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica, dell'ICT e dell'Internet Governance, attraverso le seguenti specifiche attività:

- studi, ricerche, elaborazioni sperimentazioni di policy nei settori in oggetto;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali;
- studi ed analisi finalizzati alla predisposizione di contributi per la redazione di linee guida e norme tecniche nei settori di competenza in ambito nazionale, europeo e internazionale;
- individuazione e realizzazione di iniziative di formazione tecnica, scientifica e manageriale;
- attivazione di gruppi di lavoro congiunti sui temi inerenti le materie oggetto della presente convenzione;
- partecipazione congiunta a gruppi di lavoro e tavoli nazionali ed internazionali operanti su tematiche di interesse comune e nazionale, anche attraverso accordi con enti e istituzioni pubbliche e private operanti nel settore;
- organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e azioni di divulgazione e promozione delle attività di ricerca di comune interesse;
- promozione di incontri e scambi tra la comunità italiana e quella internazionale di studiosi, tecnici e operatori del settore, anche al fine di diffondere i risultati raggiunti a seguito dello svolgimento di attività comuni;
- sviluppo e promozione di attività di interesse congiunto negli ambiti oggetto della presente convenzione;
- ogni altra attività di competenza delle Parti per la quale la collaborazione è ritenuta proficua.

### **ART. 3**

#### **Obblighi delle Parti**

Le Parti si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività, in essa previste, con la massima cura e diligenza;
- a tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione dell'altra Parte i documenti relativi ai progetti, studi e ricerche, oggetto della presente Convenzione.

### **ART. 4**

#### **Comitato di indirizzo strategico**

Il CNR e l'ISCTI concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Direttore dell'ISCTI o suo delegato, nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dall'ISCTI. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

## **ART. 5**

### **Convenzioni operative**

Le modalità operative concernenti l'esecuzione della presente Convenzione saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Per ciascuna Convenzione il Responsabile Scientifico:

- predisporre, d'intesa con le strutture dell'ISCTI, del CNR e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del Programma;
- presentare un rapporto semestrale sui risultati conseguiti al Comitato di indirizzo strategico, il quale provvede a trasmetterlo alle Parti.

Alla Convenzione Operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione Operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

## **ART. 6**

### **Risorse**

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

## **ART. 7**

### **Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche**

I diritti d'autore sui risultati delle attività svolte in comune da CNR e da ISCTI, nonché gli eventuali brevetti riguardanti il lavoro di ricerca appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti. I risultati degli studi svolti in collaborazione dai due contraenti, secondo lo spirito del presente accordo, potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, purché sia sempre riconoscibile la provenienza degli stessi dalla presente attività di collaborazione.

In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l'attività di collaborazione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

## **ART. 8** **Organizzazione del lavoro**

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento del CNR e dell' ISCTI.

Il personale di una delle parti che si rechi presso una delle sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria ivi in vigore.

In particolare il personale che operi presso le sedi della controparte sarà edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi dei comportamenti e della disciplina che vigono presso la controparte. Detto personale sarà chiamato a sottoscrivere per accettazione le eventuali comunicazioni in merito che l'una parte riterrà, per motivi di organizzazione interna, di effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Le Parti potranno, qualora lo riterranno opportuno e necessario, designare per specifiche attività di collaborazione anche esperti esterni, che dovranno attenersi alle normative della organizzazione ospitante.

## **ART. 9** **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, oggetto della presente Convenzione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 10** **Durata**

La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito alle attività svolte.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito della presente convenzione devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**ART. 11**  
**Modifiche**

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla presente convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**ART. 12**  
**Legge applicabile e Foro competente**

La presente convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stessa, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.


Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato nell'interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Roma,

18 DIC. 2013

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE  
Prof. Luigi Nicolais



Per l'Istituto Superiore C.T.I.

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Rita Forsi

